



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 7 del 31/03/2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, COMMI 611 E 612, LEGGE 190/2014: APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18,00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Libero Zini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ZINI Libero	SI	
2	GENZINI Silvia	SI	
3	DIMONE Fabrizio	SI	
4	TREVISI Erminio	SI	
5	CORBARI Carlo		SI
6	GRANATA Giampietro	SI	
7	ANTONIOLI Guido	SI	
8	MORANDI Maurizio	SI	
9	PONZONI Gianpietro	SI	
10	DENTI Anna	SI	
Presenti 9 Assenti 1			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

E' presente l'assessore esterno Pagani Margherita.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, COMMI 611 E 612, LEGGE 190/2014: APPROVAZIONE

E' presente in aula, senza diritto di voto, l'assessore esterno Margherita Pagani.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Antonioli e Genzini per la maggioranza, e oranti per la minoranza.

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Segretario Comunale per le necessarie spiegazioni tecniche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. VISTO l'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, il quale prevede in sintesi quanto segue (nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi):

art. 1 comma 611

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

art. 1 comma 612

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire,

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] E' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

2. **CONSIDERATO**, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

[A]

- il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, con propria deliberazione **n. 47 del 30.12.2014**, la Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e relative determinazioni ai sensi dell'art.3, cc. 27 e ss. Legge 244 / 2007 ed art.1, c.569 Legge 147 / 2013, tra l'altro:
 - prendendo atto che alla data odierna il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: Padania Acque SpA; Padania Acque Gestione Spa; Casalasca Servizi Spa;
 - autorizzando ... il mantenimento delle sopra citate partecipazioni societarie del Comune e di ritenerle legittime e conformi ai dettami della Legge 244/2007;
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 46 del 30.12.2014** ad oggetto "Servizio idrico integrato – affidamento a Padania Acque Gestione Spa – Subentro nella gestione dei servizi in economia", si è tra l'altro deliberato che "Padania Acque Gestione ... affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, (subentra) nella gestione del servizio ... (già) esercitato in economia dal Comune";
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 45 del 30.12.2014** il Consiglio ha approvato la deliberazione ad oggetto completamento del riassetto del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: atto di indirizzo, con la quale si è deliberato di dare mandato agli organi amministrativi di "Padania Acque S.p.A." e di "Padania Acque Gestione S.p.A." di proporre all'assemblea degli azionisti un'operazione di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." in "Padania Acque S.p.A." con lo scopo di creare l'incubator ideale che, per caratteristiche soggettive e solidità patrimoniale, possa inglobare il patrimonio idrico detenuto dalle altre società pubbliche della provincia, subentrare negli impegni finanziari assunti dagli enti in passato per gli investimenti idrici, compresi quelli contratti dai Comuni, divenendo gestore ed erogatore unico della provincia di Cremona; 2 – di realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse pubbliche e nel minor tempo possibile ...

[B] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati, ciascuna società di cui il Comune detenga direttamente o indirettamente una partecipazione:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
- f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lettere e) e g) D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...), si ritiene debba essere approvato, entro il 31.03.2015, dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (piano) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (piano) di cui sopra è correlata dall'analisi (relazione) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Atti Generali, in relazione a quinto sopra sub 1-I);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

3) VISTO il piano e la relazione predisposte dall'ufficio competente ed integralmente riportati nel dispositivo;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di quanto ai numeri 1) e 2) delle premesse, relativamente a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, nonché alle partecipazioni societarie ad oggi detenute dal Comune, alle verifiche cui sottoporre ciascuna partecipazione, all'impostazione del piano in oggetto, alla sua rendicontazione, agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione;
2. DI APPROVARE il piano e la relazione riportati nella presente deliberazione;

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet ufficiale del Comune .

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

PIANO

Il Comune ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società.

- 1) Padania Acque SpA
- 2) Padania Acque Gestione Spa
- 3) Casalasca Servizi Spa

Quanto alle società 1)-2), l'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella successiva relazione; i tempi di ottenimento prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Per tutte le società di cui sopra sub 1)-2)-3), il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate nella successiva relazione, e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

RELAZIONE

Le società in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) Padania Acque SpA
- 2) Padania Acque Gestione Spa
- 3) Casalasca Servizi Spa

Le società sub 1) e 2) sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali; la società sub 3) è mista pubblico – privato, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali informazioni di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

PADANIA ACQUE S.P.A.

Ragione sociale Società	Padania Acque S.p.a. Via Macello n. 14 26100 Cremona P.IVA 00111860193
Quota di partecipazione	0,404 %
Anno di costruzione	1995
Durata dell'impegno	31/12/2050
Oggetto sociale	Gestione rete idrica

Tipologia attività svolta – Codice ATECO	36.00.0 – Raccolta trattamento e fornitura d'acqua
Numero dipendenti	0
Capitale sociale	€ 30.308.452,00
Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	€ 35.947.149,00
Valore della produzione ultimo bilancio approvato	€ 6.587.506,00
Voce B.4 conto economico (costo personale) dell'ultimo bilancio approvato (2013)	0
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (2013)	€ 159.630,00
Natura di holding	NO
Numero società partecipate	n.1- Consorzio IT s.r.l. al 10%
Onere gravante sul bilancio	//
n. rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	nessuno

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo:

Cognome e Nome	Ruolo nell'Organismo partecipato	Trattamento economico
//	//	//

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

2011	2012	2013
€ 235.778,00	€ 221.074,00	€ 159.630,00

Componenti Consiglio di Amministrazione e relativo trattamento economico:

Nominativo	Carica	Trattamento economico mensile anno 2014
Lanfranchi Alessandro	Presidente	€ 1.800,00
Busi stefano	Vice Presidente	€ 800,00
Cherubelli Monia	Consigliere	€ 500,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)
Manifesti Egisio	Consigliere	€ 500,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)
Moretti Antonio	Consigliere	€ 500,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)

Componenti Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Trattamento economico complessivo
Sinelli Catia Rosa	Presidente	€ 15.000,00
Rossi Giorgio	Sindaco	€ 10.000,00
Vaiani Ernesto	Sindaco	€ 10.000,00

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.

Ragione sociale Società	Padania Acque Gestione Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona P.IVA 01308980190
Quota di partecipazione	0,1897%
Anno di costruzione	2003
Durata dell'impegno	31/12/2100
Oggetto sociale	Servizio Idrico Integrato
Tipologia attività svolta – Codice ATECO	36.00.0 – Raccolta trattamento e fornitura d'acqua
Numero dipendenti	168
Capitale sociale	€ 2.459.172,00

Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	€ 6.012.484,00
Valore della produzione ultimo bilancio approvato	€ 33.723.011,00
Voce B.4 conto economico (costo personale) dell'ultimo bilancio approvato (2013)	€ 8.435.641,00
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (2013)	€ 225.110,00
Natura di holding	NO
Numero società partecipate	//
Onere gravante sul bilancio	//
n. rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	nessuno

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo:

Cognome e Nome	Ruolo nell'Organismo partecipato	Trattamento economico
//	//	//

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

2011	2012	2013
€ 183.772,00	€ 134.992,00	€ 225.110,00

Componenti Consiglio di Amministrazione e relativo trattamento economico:

Nominativo	Carica	Trattamento economico mensile anno 2014
Barbati Ercole	Presidente	€ 2.277,00
Ferrari Enrico	Vice Presidente	rinunciato
Perolini Alessandro	Vice Presidente	€ 841,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)
Capelli Orielle	Consigliere	€ 841,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)
Lanfranchi Alessandro	Consigliere delegato	€ 841,00

Componenti Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Trattamento economico
Bodini Claudio	Presidente	
Gaffuri Antonio	Sindaco	
Serina Emanuele	Sindaco	
Il trattamento economico complessivo relativo all'esercizio 2013 ammonta ad € 38.161,00		

CASALASCA SERVIZI S.P.A.

Ragione sociale Società	Casalasca Servizi Spa Piazza Garibaldi n. 26 26041 Casalmaggiore (CR) P.IVA 01059760197
Quota di partecipazione	0,05%
Anno di costruzione	16/05/1994
Durata dell'impegno	31/12/2050
Oggetto sociale	Servizi di igiene ambientale
Tipologia attività svolta – Codice ATECO	3811 - Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Numero dipendenti	94
Capitale sociale	€ 500.000,00
Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	€ 1.285.922,00
Valore della produzione ultimo bilancio approvato	€ 13.428.406,00
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato	€ 204.443,00

(2013)	
Natura di holding	NO
Numero società partecipate	//
Onere gravante sul bilancio	//
n. rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	//

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo:

Cognome e Nome	Ruolo nell'Organismo partecipato	Trattamento economico
//	//	//

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

2011	2012	2013
€ 183.293,00	€ 162.324,00	€ 204.443,00

Componenti Consiglio di Amministrazione e relativo trattamento economico:

Nominativo	Carica	Trattamento economico annuale 2014
Todeschini Giampietro	Presidente	€ 21.691,20
Ferrari Giuseppe	Consigliere	€ 6.197,52
Lazzarini Carmelo	Consigliere	€ 0,00
Vezzoni Marco	Consigliere	€ 0,00
Zanichelli Massimo	Consigliere	€ 6.197,52

Componenti Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Trattamento economico
Marzari Sergio	Presidente	
Grossi Alberto	Sindaco	
Mantovani Gianni Carlo	Sindaco	
Il trattamento economico complessivo annuo dei tre membri ammonta ad € 22.118,00		

Come da numero 2) – [C] delle premesse della presente deliberazione, gli aspetti / elementi / fattori in base ai quali ogni società / partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
- f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) - 2) PADANIA ACQUE SPA – PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

a)

Padania Acque Gestione Spa è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del D. Lgs. n. 152/2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenzia che è in fase di valutazione la procedura di fusione ex art. 2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione Spa in Padania Acque Spa; le due società si sono originate dalla scissione ex art. 2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art. 35, comma 1 Legge n. 448/2001 (con ricomposizione della separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D. Lgs. n. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014.

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000; dall'integrazione delle due società risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

b)

La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di valutazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729 e dall'art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012 (come da ultimo intervento ex art. 16, comma 1 D.L. 90/2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento



dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, ex art. 16, comma 2 D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 725 Legge 296/2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Dall'integrazione di Padania Acque Spa e Padania Acque Gestione Spa risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

3) CASALASCA SERVIZI

a)

Il Comune può ben essere titolare di società di svolgimento di servizi pubblici locali (ex art. 3, comma 27 e seguenti Legge 244/2007), quale è il ciclo dei rifiuti (come da LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006), di cui la società affidataria.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.



c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

La natura di società mista non consente con facilità di valutare percorsi di aggregazione con altre società pubbliche operative nel ciclo dei rifiuti nel territorio del cremonese; la questione prescinde dalle competenze istituzionali del Comune singolarmente considerato; si è in attesa di verificare gli sviluppi dell'eventuale individuazione e strutturazione dell'ambito territoriale ottimale afferente il ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 609 Legge della 190/2014 ad integrazione dell'art. 3bis D.L. 138 / 2011.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, commi 728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.


f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Libero Zini



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, - 1 APR. 2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 31.03.2015

Oggetto : **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, COMMI 611 E 612, LEGGE 190/2014: APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 31/03/2015

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Rag. Sabrina Leni



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 31/03/2015

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Rag. Sabrina Leni

